



CIRCOLARE INFORMATIVA FEBBRAIO MARZO 2008

Spettabili Clienti

Loro Sedi

**Titolari e collaboratori di STUDIO IMPRESA augurano a tutti i Clienti
BUONA PASQUA**

Gentili Clienti Vi informiamo che sul nostro sito www.studioimpresanet.it è presente una Circolare specifica con le principali novità della Finanziaria 2008 che riguardano sia i privati che le imprese.

Per visualizzare e scaricare la Circolare Finanziaria 2008 ci si deve registrare. Chi non lo avesse già fatto in passato vada sulla home page in basso a sinistra, clicchi in Area Riservata su “Richiesta” e compili dati. Riceverà una mail di conferma dopo la quale si potrà accedere ai contenuti riservati del sito.

Per chi lo richiede è possibile avere la circolare anche via mail inviandone richiesta a info@studioimpresanet.it.



INFORMATIVE E NEWS PER LA CLIENTELA DI STUDIO

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI DICEMBRE 2007

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2007, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 131,8. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +2,6%.

(Istat, Comunicato del 15/01/2008, G.U. n.26 del 31/01/2008)

COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA

Iniziata la fase sperimentale della procedura semplificata per la nascita dell'impresa

Con un comunicato congiunto di Unioncamere, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate è stata resa nota l'entrata in vigore, nella fase sperimentale, della procedura semplificata per avviare l'impresa, contenuta nell'art.9 del D.L. n.7/07. Procedura attraverso la quale le imprese potranno essere operative in 1 giorno e assolvere, al massimo in 7 giorni, gli adempimenti dichiarativi verso Registro delle Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate, mediante la presentazione di un modello informatico unificato. La fase facoltativa prevista dalla legge durerà sei mesi e si concluderà il 19 agosto 2008; dal 20 agosto 2008, quindi, la nuova procedura sarà operativa su tutto il territorio nazionale e per tutti i tipi di imprese. All'impresa giungerà immediatamente – presso una casella di posta elettronica certificata (PEC) gratuita, fornita dalle Camere di Commercio – la ricevuta di protocollo della pratica che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività. In pratica, le comunicazioni vengono affidate alle Camere di Commercio che, attraverso InfoCamere, diventano l'unico front office per tutte le registrazioni, ai fini dell'attribuzione del codice fiscale e della partita Iva e per l'iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche ai fini previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail). Sulla comunicazione unica per la nascita dell'impresa interviene anche la Circolare n.3616 del 15/02/2008 del Ministero dello Sviluppo economico. In particolare, nel documento vengono chiarite le modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura speciale ai professionisti o intermediari incaricati di svolgere le attività legate alla presentazione della comunicazione, che necessariamente dovrà avvenire tramite firma digitale del professionista incaricato. La Circolare contiene anche il fac-simile per la procura ai professionisti.

(Unioncamere Agenzia Entrate Inps e Inail, Comunicato stampa, 19/02/2008)

SAGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell'art.5, co.2 del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2008. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di sette punti percentuali, è pari al 4,20%. Il tasso sale pertanto dal 11,07% (in vigore per il periodo 1° luglio 2007 – 31 dicembre 2007) all'11,20%.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato dell'11/02/2008, G.U. n.35 dell'11/02/2008)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI GENNAIO 2008

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2007, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della Finanza Pubblica). L'indice è pari a 132,2. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +2,9%. In G.U. n.52 dell'1 marzo 2008.

(Istat, Comunicato del 22/02/2008, G.U. n. 52 del 01/03/2008)

IMPORTANTE: ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO - NUOVE LIMITAZIONI ALL'USO DI DENARO CONTANTE

Con l'approvazione del D.Lgs. n.231 del 16 novembre 2007 il Legislatore ha dato piena attuazione alla 3° Direttiva antiriciclaggio, con, da un lato, la rimodulazione della portata degli obblighi antiriciclaggio per i diversi soggetti interessati, e, dall'altro, la modifica delle regole sull'utilizzo del denaro contante e degli altri strumenti di pagamento.

Per questo secondo aspetto, in particolare, al fine di contrastare efficacemente la lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecita attraverso il monitoraggio dei pagamenti, dal **30 aprile 2008**, scenderà da 12.500 a **5.000 euro** il limite per il trasferimento di somme in contanti, libretti e assegni al portatore. In pratica non si potranno complessivamente fare acquisti o pagare compensi per valori superiori a 5.000 euro utilizzando le banconote.

Si noti come l'avverbio "complessivamente" non sia più riferito al valore da trasferire, ma al valore dell'operazione, anche frazionata, intendendola come un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

La norma interviene anche in materia di assegni bancari e postali e di conti e libretti di risparmio. A partire dal **30 aprile 2008** gli **assegni bancari e postali** emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Anche gli **assegni circolari, vaglia postali e cambiari** sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L'importo pari o superiore a 5.000 euro è previsto per ogni singolo assegno e non per l'ammontare complessivo degli assegni.

Vi è poi il **divieto di emissione** degli assegni all'ordine del traente (noti come assegni a m.m., a me medesimo o a sé stessi), salva la possibilità di girare gli assegni stessi a una Banca o alle Poste Italiane Spa per l'incasso. Questo consentirà di eliminare la prassi che consentiva di trasformare gli assegni all'ordine del traente in titoli al portatore mediante girata, con tutti i possessori intermedi del titolo di credito che rimanevano, di fatto, non conosciuti dagli intermediari. E' anche stata introdotta una particolarità nella procedura di **rilascio** dei carnet di assegni bancari e postali: per regola, devono essere rilasciati dalle banche e da Poste Italiane Spa muniti della clausola di non trasferibilità, salvo che il correntista chieda, per iscritto, il rilascio di assegni bancari e postali in forma libera. Anche il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

In tutti questi casi, però, il richiedente dovrà pagare, a titolo di **imposta di bollo**, la somma di **1,50 euro** per ciascun assegno, e **ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante**.

Disposizioni limitative analoghe a quelle del contante sono disposte anche per i **libretti di deposito bancari o postali al portatore** d'importo pari o superiore a 5.000 euro e per il loro trasferimento. Il saldo dei libretti, attualmente stabilito in 12.500 euro, dovrà necessariamente

essere ridotto **entro il 30.04.2008 a 5.000 euro** ovvero **estinto**. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane Spa, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

La nuova disciplina vieterà anche il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a **2.000 euro** effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (il c.d. money transfer) limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziarie.

Le sanzioni previste sono pesanti, tanto per chi effettua il trasferimento, quanto chi riceve somme in contanti: alla violazione si applica la sanzione dall'1 al 40% dell'importo trasferito.



CORRETTA DETRAZIONE DELL'IVA SULL'ACQUISTO E SULLE SPESE DI IMPIEGO DEI VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCOU AI DIPENDENTI

La Manovra Finanziaria per il 2008, come accennato in precedenti informative, ha apportato numerosi cambiamenti in tema di detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto (diretto, *leasing* e noleggio) e sulle spese di impiego (carburanti, manutenzioni, riparazioni, custodia, pedaggi autostradali, ecc.) dei veicoli a motore.

In via di estrema sintesi, possiamo così riassumere le nuove regole applicabili, retroattivamente, a decorrere dal 28 giugno 2007:

DEFINIZIONE DI VEICOLI A MOTORE OGGETTO DI LIMITAZIONI

Rientrano nelle regole di cui sotto i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8.

Rimane pertanto esclusa dal novero delle novità la sola categoria **dei motocicli di cilindrata superiore a 350 c.c.** che conservano, in modo non logico, l'indetraibilità dell'Iva.

| TIPO DI UTILIZZO | TIPO DI DETRAZIONE |
|--|--|
| autoveicoli a motore utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della attività professionale (di impresa o di lavoro autonomo) | Detrazione Iva al 100%, con onere della prova dell'uso esclusivo a carico del contribuente |
| Autoveicoli a motore utilizzati in via non esclusiva per lo svolgimento della attività professionale | Detrazione Iva al 40%, senza possibilità di prova contraria |
| Autoveicoli a motore utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio | Detrazione Iva al 100%, salvo obbligo di auto fatturare eventuali utilizzi personali del mezzo |
| Autoveicoli a motore oggetto dell'attività di impresa | Detrazione Iva al 100% |

Il Dipartimento delle politiche fiscali (risoluzione 6/DPF/2008) ha precisato che i veicoli a motore concessi in uso promiscuo ai dipendenti generano i seguenti riflessi sulla detrazione Iva sul costo di acquisto e sulle spese di impiego:

- Ü **concessione a titolo gratuito (*fringe benefit in busta paga*):** è consentita la detrazione forfetaria al 40%, senza obbligo di effettuare alcun addebito di Iva a fronte della operazione (prestazione di servizi) gratuita;
- Ü **concessione a titolo oneroso:** è consentita la detrazione integrale al 100% dell'imposta (il veicolo si considera come utilizzato a fini esclusivamente professionali), accompagnata dall'obbligo di assolvere l'Iva su una base imponibile almeno pari a quella fissata dalle tabelle ACI in corrispondenza di una percorrenza convenzione di 4.500 Km annui (15.000 km considerati al 30%).

Fermo restando che la precisazione contribuisce a risolvere alcuni dubbi interpretativi del passato, si avvertono i Sigg.ri clienti che rimangono **ancora insoluti** i problemi sotto elencati:

- 1) possibilità di estendere il ragionamento di cui sopra alle auto concesse in uso promiscuo a pagamento ai collaboratori;

- 2) modalità di detrazione dell'Iva sull'acquisto, nelle ipotesi in cui l'assegnazione al dipendente avvenga in un momento successivo (ad esempio acquisto a marzo e assegnazione a giugno 2008); qui si profila, forse, la necessità di operare la rettifica della detrazione ai sensi del co.2 dell'art.19-*bis*2 del DPR n.633/72;
- 3) modalità di trattamento delle ipotesi ibride, in cui le aziende addebitano con fattura solo una parte della tabella ACI, considerando come benefit in busta paga l'ulteriore quota; sul punto, infatti, non è chiaro se sia possibile operare tranquillamente la detrazione al 40%, oppure se al momento della richiesta del corrispettivo (sia pure parziale) scatti l'obbligo dell'assolvimento del tributo sul valore normale.

Consigliando l'adozione di comportamenti di prudenza per le situazioni problematiche sopra evidenziate, lo Studio provvederà a comunicare ogni successiva evoluzione della materia al riguardo.



LE REGOLE PER L'ACQUISTO DEI FARMACI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE IRPEF PER GLI ANNI 2007 E 2008

Le regole per l'anno 2008

Il recente D.L. n.159/07 ha stabilito che **a decorrere dal 1° gennaio 2008** ai fini del riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni di cui agli artt.10 e 15 del Tuir, l'unico strumento valido di certificazione dei medicinali è rappresentato dallo scontrino *c.d. "parlante"* (o dalla fattura). Occorre ricordare che l'obbligo dello scontrino "parlante", inizialmente previsto a partire dal 1° gennaio 2007, ha subito delle semplificazioni (di cui si dirà oltre) per le difficoltà occorse nell'adattamento dei misuratori fiscali in uso nelle farmacie.

Si tratta di un documento che deve contenere la specifica indicazione della natura, della qualità e della quantità dei medicinali venduti nonché l'indicazione del codice fiscale del contribuente al quale il farmaco è destinato.

Con riferimento alla richiesta della "tessera sanitaria" da parte dei farmacisti ai fini del recupero del numero di codice fiscale dei contribuenti, è intervenuto di recente il Ministero della Salute per chiarire che la presentazione della predetta tessera non è obbligatoria e che il codice fiscale può essere annotato manualmente sullo scontrino da parte del farmacista.

Per gli acquisti relativi ai familiari a carico, si ritiene possibile indicare alternativamente sullo scontrino sia il codice fiscale del familiare a carico (ad esempio il figlio) che del soggetto al quale il familiare risulta a carico (ad esempio il genitore).

Le regole per l'anno 2007

Per gli acquisti di medicinali effettuati nell'anno 2007, da inserire nelle dichiarazioni (modello 730 e Unico) da presentare nei prossimi mesi, il contribuente ha potuto osservare regole di certificazione meno rigide di quelle introdotte a regime dal decreto n.159/07. Per verificare la valida certificazione di tali spese ai fini delle deduzioni e detrazioni, tuttavia, occorre prestare particolare attenzione in quanto sono stabilite regole differenti di certificazione per le spese sostenute nel 1° semestre (01.01.2007 – 30.06.2007) e per quelle sostenute nel 2° semestre (01.07.2007 – 31.12.2007).

La corretta certificazione per l'acquisto di medicinali

| DATA ACQUISTO | DOCUMENTAZIONE VALIDA |
|--|---|
| DAL 01.01.2007 FINO AL 30.06.2007 | <ul style="list-style-type: none"> ² Scontrino parlante completo (natura, qualità e quantità farmaci e indicazione del codice fiscale) ² Scontrino parlante senza codice fiscale (non necessario annotarlo in calce) ² Scontrino con indicazione "medicinale" o "farmaco" (non necessaria alcuna ulteriore indicazione, nemmeno in codice fiscale) ² Scontrino generico (con autocertificazione si attesta la spesa per farmaci) |
| DAL 01.07.2007 AL 31.12.2007 | <ul style="list-style-type: none"> ² Scontrino parlante completo (natura, qualità e quantità farmaci e indicazione del codice fiscale) ² Scontrino parlante senza codice fiscale (necessario, da parte del contribuente, annotarlo in calce) ² Scontrino con indicazione "medicinale" o "farmaco" (necessaria documentazione del farmacista che attesta la natura, qualità e quantità dei farmaci e l'annotazione da parte del contribuente del codice fiscale) ² Scontrino generico (non possibile l'autocertificazione ma necessaria la documentazione del farmacista e l'annotazione del codice fiscale da parte del contribuente) |
| DAL 01.01.2008 | <ul style="list-style-type: none"> ² Scontrino parlante completo (natura, qualità e quantità farmaci e indicazione del codice fiscale rilevato dalla tessera sanitaria) ² Scontrino parlante con codice fiscale annotato dal farmacista (assenza della tessera sanitaria) |

IMPORTANTE: dal 1° gennaio 2008 non è più ammessa l'annotazione del codice fiscale da parte del contribuente e gli scontrini con indicazione "MEDICINALE" o "FARMACO" o "VARIE", in quanto non è più possibile avvalersi della documentazione sostitutiva rilasciata dal farmacista.

CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA PER L'ANNO 2008

L'Inps, con la circolare n.8/2008, ha illustrato come ogni anno la misura delle aliquote contributive in vigore per il corrente anno, per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata.

Nei prospetti che seguono, si riepilogano gli elementi utili alla gestione degli adempimenti relativi.

| | |
|---------------------------------|---|
| I soggetti interessati | <p>I soggetti iscritti alla Gestione separata che hanno redditi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • collaborazione coordinata e continuativa o a contratto a progetto; • i liberi professionisti, privi di cassa previdenziale di categoria; • lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro); • gli incaricati delle vendite a domicilio vendita a domicilio; • associazione in partecipazione che apportano solo lavoro. |
| Le aliquote contributive | <p>Le aliquote stabilite per il 2008 per gli iscritti alla gestione separata sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia; • 17% per: <ul style="list-style-type: none"> • i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; • i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro; • i titolari di pensione di reversibilità. |
| Massimale | <p>Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito che per il 2008 è stato fissato in Euro 88.669 (messaggio Inps n.2149 del 29 gennaio 2008).</p> |
| Come e Quando si paga | <p>Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24. Ma le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Professionisti: il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4%); 2 Collaboratori: il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico dell'azienda committente e per 1/3 a carico del lavoratore. I committenti hanno l'obbligo di inviare il modulo telematico E-mens, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. 2 Associati: il versamento è effettuato dall'associante entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell'associato. |

ENASARCO – VARIAZIONE MINIMALI E MASSIMALI

Le aliquote percentuali per i contributi previdenziali da applicare su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso), sono state riconfermate nella misura vigente pari al 13,5%, di cui 6,75% a carico della preponente e 6,75% a carico dell'agente.

Variano invece, a partire dal **1° gennaio 2008**, i minimali e i massimali Enasarco e precisamente:

Minimali contributivi:

- euro 381,00 per gli agenti plurimandatari
- euro 759,00 per gli agenti monomandatari

Massimali provvigionali annui:

- euro 15.502,00 per gli agenti plurimandatari
- euro 26.603,00 per gli agenti monomandatari

Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, è prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:

a) produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;

b) frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, semprechè in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.

Si rammenta che nel caso di agenti operanti in società (S.n.c., S.a.s.) il minimale e il massimale si intendono riferiti alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle rispettive quote di partecipazione.

REGISTRO DEI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI AGENTI CANCEROGENI

Entro il **3 APRILE 2008** dovrà essere istituito il registro dei lavoratori esposti al rischio di agenti cancerogeni e le cartelle sanitarie e di rischio.

Le nuove linee guida per l'attuazione del DL 12 luglio, nr. 155 -Regolamento attuativo dell'articolo 701, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, prevedono i registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni

Regole di applicazione

Il regolamento si applica ai settori di attività pubblici o privati rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.

Se l'azienda è esposta a rischio cancerogeno deve:

- Valutare e quantificare il rischio (se non lo ha già fatto)
- Compilare il registro degli esposti utilizzando il modello allegato al regolamento

I registri devono essere istituiti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (cioè entro il 3 aprile 2008)

- Inviare il registro, costituito da fogli legati e numerati singolarmente, in busta chiusa, siglata dal medico competente, all'ISPESL e all'organo di vigilanza entro 30 giorni dall'istituzione.

In caso di variazione dei dati dell'azienda comunica tali variazioni secondo il modello previsto dal regolamento.

- Trasmettere, all'ISPESL come previsto dall'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 626/94, le variazioni delle annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto o nel caso di passaggio o trasferimento.

- In caso di cessazione dell'attività dell'azienda, di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti, pubblici o privati, ovvero di soppressione di pubblica amministrazione, il datore di lavoro trasmette il registro e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL

- In caso di assunzione di lavoratori che dichiarino di essere stati esposti, presso precedenti datori di lavoro, ad agenti cancerogeni il datore di lavoro chiede, all'IspeSl copia, se non consegnata dal lavoratore, della documentazione di cui all'articolo 70 del D.Lgs 626/94. Questa richiesta può essere fatta dal 3 ottobre 2008.

Lo STUDIO IMPRESA rimane a disposizione per qualsiasi necessità e coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Verona, marzo 2008

STUDIO IMPRESA